

***AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
DI  
ORISTANO***

***Impresa C.L.M. Srl***  
**LAVORI DI:**

***“Messa a norma a completamento ed ampliamento degli impianto sportivi in gestione al TC 70 TORREGRANDE – Primo Stralcio Funzionale – Lavori di rifacimento superficie da gioco campi esistenti.***

**CIG: 8293554943– CUP: H19H19000370004**

Impresa Appaltatrice – *C.L.M. Srl* – *OROSEI (NU)*

Impresa Subappaltatrice: Impresa **DERIU DAVIDE** – **BUDONI (SS)**

**CONTRATTO DI SUBAPPALTO**

**CONTRATTO DI SUBAPPALTO REALATIVO ALL'ESECUZIONE DI LAVORI DI:  
"Messa a norma a completamento ed ampliamento degli impianto sportivi in  
gestione al TL 70 TORREGRANDE –  
Primo Stralcio Funzionale  
– Lavori di rifacimento superficie da gioco campi esistenti.  
CIG: 8293554943– CUP: H19H19000370004"**

Tra l'impresa

**C.L.M. Srl** con sede legale in **Orosei(Nu)** nella Via Botticelli sn P. Iva 01272170919 rappresentata dall'amministratore **Geom. Michele Chessa** nato a **Loculi(NU)** il **03.10.1960**, per brevità denominato "APPALTATORE"

E L'Impresa

**DERIU DAVIDE** con sede in **BUDONI (SS)** Via Palermo n°28 ; P.IVA **01511910919** e iscritta presso la CC.I.AA. di **NUORO**, legale rappresentante il signor Deriu Davide nato a **NUORO (NU)** il **21.05.1984**, in appresso per brevità denominata "SUBAPPALTATORE" ed entrambi per brevità in appresso denominate "Parti".

PREMESSO

- che **C.L.M. Srl** è assuntrice da parte del Amministrazione Comunale di **ORISTANO** in appresso denominata ENTE APPALTANTE, dei lavori in questione per l'importo netto contrattuale **€. 136.468,68 + €. 2.000,00 per oneri di sicurezza;**

- che l'ENTE APPALTANTE ha previsto:

- Una Categoria unica per detti lavori e precisamente la "OS4 ;
  - o che le lavorazioni possano essere subappaltate nel limite massimo del **40%** dell'importo contrattuale (**Categoria OS24; Importo netto subappaltabile €. 54.587,47 + 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.**
  - o che si rende necessario, al fine di una ottimale esecuzione delle opere commissionate, subappaltarne una quota ad idonea Impresa;
  - o che l'impresa Deriu Davide con sede in Budoni (SS) si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione dei lavori di posa in opera della pavimentazione in resina sintetica:

La quale impresa Deriu Davide dichiara:

- o di essere iscritta presso la **C.C.I.A.A. di NUORO** al Registro Imprese N°**37086**; di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- o di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative:
- o **INPS:n. 5303226038** sede di **NUORO**; **INAIL: n. 200202338/20 sede di NUORO**; il tutto come da certificato DURC.
- o di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- o di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra "Committente" ed "Ente Appaltante" che, anche se non materialmente allegato al presente contratto di

subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;

- di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'Impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
- di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Codice della strada e simili, impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi.
- Di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative oneri e rischi.
- Di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.
- che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all'art. 18, 4° comma- legge 19/03/90 n° 55 e successive modificazioni.

#### **Convengono e stipulano quanto appresso:**

##### **ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

##### **ART. 2 – OGGETTO**

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di una quota dei lavori indicati in premessa e meglio descritti appresso:

- Posa in opera di pavimentazione sintetica elastica con finitura superficiale satinata . (esclusa la fornitura del materiale tipo mantoflex cushion comfort, greenset cushion gran prix) esecuzione con garanzia decennale. Posta in opera in 6 strati di materiale, compreso le relative attrezzature necessarie per la posa, la coloritura ed il tracciamento del campo da tennis.

#### **CATEGORIA “OS24 – pari a € 19.468,51 in percentuale 14,27%.**

**A)** Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori, dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

**B)** Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

**C)** Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della Direzione di cantiere dell'APPALTATORE.

**D)** Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate.

**E)** L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, qualora ritenesse ciò utile per una migliore organizzazione generale del lavoro o al fine del mantenimento dei

programmi, di eseguire direttamente o di fare eseguire da terzi le suddette prestazioni, in forma completa o parzializzata, senza che ciò possa dare luogo a riserve o eccezioni da parte della SUBAPPALTATORE.

#### ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'APPALTATORE e l'ENTE APPALTANTE, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati:

- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elenco prezzi per ciò che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente contratto;
- Elaborati di progetto posti a base del contratto di appalto.

Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare e a permettere all' APPALTATORE di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti della APPALTATORE ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.

-A garanzia del rispetto degli obblighi tutti, qui costituiti in capo al subappaltatore, il subappaltante è fin d'ora autorizzato a trattenere, sugli importi contabilizzati e riportati dagli stati di avanzamento interno, una percentuale pari al **5% (cinque per cento)** del loro ammontare, dette trattenute saranno restituite al subappaltatore, e da questi fatturate, solo una volta che i lavori saranno stati ultimati ed il collaudo sarà stato certificato ed approvato.

#### ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto da affidare, **previa autorizzazione dell'ente appaltante** ammonta **€. 19.468,51 (diciannovequattrocentosessantaotto/51) oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso**, è determinato tra le Parti in via indicativa e non limitativa come segue:

per la categoria principale **OS24**, fino ad un massimo di ammonta **€. 19.468,51 (diconsi euro diciannove quattrocentosessantaotto/51)** pari al **14,27%** della categoria **OS24**;

Gli oneri per la sicurezza direttamente riconosciuti in misura proporzionale ai lavori svolti, ammontano, senza alcun ribasso a **€. 284,20**, relativa a tutte le mansioni necessarie in cantiere in ossequio al D.L. 81/08 e s.m.i.

L'importo sopra presunto del subappalto è ottenuto applicando i Prezzi di cui all'Allegato A, alle quantità indicate nel Computo Metrico di cui all'Allegato B e a alla percentuale degli oneri di sicurezza dei lavori eseguiti .

Il prezzo a misura si intende omnicomprensivo per opere finite e complete in ogni parte realizzate nel rispetto del Progetto e comunque secondo le regole dell'arte.

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione delle opere oggetto del presente contratto, non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui convenuti.

I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella più completa ed approfondita conoscenza della quantità e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di ciò Il SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

***Delle lavorazioni eseguite all'infuori dei predetti importi non potranno essere in alcun modo riconosciute se non preventivamente concordate e autorizzate per iscritto.***

#### ART. 5 - PAGAMENTI

Con le stesse scadenze di quelli emessi dall'ENTE APPALTANTE verranno compilati, a cura dell' APPALTATORE, gli Stati di Avanzamento, da sottoscrivere da entrambe le parti.

Si determineranno sulla base di misurazioni in contraddittorio le quantità effettivamente eseguite dal subappaltatore, per il cui pagamento saranno applicati i prezzi unitari (Allegato A) di cui all'art. 4.

L'importo della fattura sarà, se vi è coincidenza, quello desunto dallo Stato di Avanzamento al netto delle trattenute di garanzia di cui all'art.3 e al successivo art. 6.

Ai sensi dell'Art. 105 comma 3 del D.Lgs 18/04/2016 n.50, la stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, l'importo dovuto per la prestazioni dagli stessi eseguite

Le fatture emesse dal Subappaltatore , dovranno essere successive all'emissione del relativo S.A.L. interno, detto importo dovrà essere comunicato al R.U.P. e saranno liquidate direttamente al Sub Appaltatore dal comune di Oristano;

Il versamento di quanto dovuto per retribuzioni, relativi oneri fiscali e contributi in favore degli Enti previdenziali ed assicurativi, con riferimento ai dipendenti impiegati per l'esecuzione del presente contratto, prestando ogni migliore collaborazione al fine di far periodicamente acquisire all'APPALTATORE i certificati di adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi. In difetto, il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del SUBAPPALTATORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo.

L'eseguito pagamento di una o più situazione lavori al SUBAPPALTATORE non costituisce accettazione della qualità dei lavori eseguiti e dei materiali impiegati, avendo la redazione delle citate situazioni esclusivamente finalità di mera contabilizzazione provvisoria.

Rimane in facoltà dell'APPALTATORE effettuare a fine dei lavori ed entro 60 giorni dallo scadere del termine prescritto per l'effettuazione del collaudo finale, la verifica della contabilità in base ai risultati del collaudo tecnico-amministrativo da parte dell'ENTE APPALTANTE e di apportare eventuali modifiche alla contabilità finale dei lavori subappaltati..

#### ART. 6 - RITENUTE A GARANZIA

In occasione di ciascun pagamento di acconto sull'avanzamento lavori, la APPALTATORE effettuerà trattenuta del 0,50% (zero cinquanta per cento). Tali trattenute (il cui importo è infruttifero) potranno essere sostituite da polizza fideiussoria con escussione a prima richiesta di pari importo rilasciata da primario istituto di credito e posta a garanzia della buona esecuzione dei lavori e della corretta e completa osservanza delle norme del presente contratto, nessuna esclusa. L'importo delle ritenute o le eventuali polizze fideiussorie sostitutive, saranno svincolati entro 60 giorni dalla avvenuta scadenza del termine di effettuazione del collaudo da parte dell'Ente appaltante.

In ogni caso il SUBAPPALTATORE non potrà pretendere il pagamento delle suddette trattenute o lo svincolo delle polizze fideiussorie sostitutive se non fornirà prova totale e definitiva dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri di cui al presente contratto, ivi compresi quelli contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle Assicurazioni obbligatorie.

#### ART. 7 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 c.c., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

#### ART. 8 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

Il SUBAPPALTATORE nomina altresì, a tutti gli effetti, come proprio Rappresentante, responsabile dei lavori nonché responsabile della sicurezza per le lavorazioni di propria competenza il **Signor Deriu Davide** che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata dei lavori.

#### ART. 9 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'ENTE APPALTANTE in quanto documentate a quelle del Direttore di Cantiere, con ciò non intendendosi limitare le facoltà organizzative del SUBAPPALTATORE ne le sue responsabilità, ovvero coinvolgere l'APPALTATORE in compiti che non gli competono.

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'APPALTATORE sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ., sia all'ultimazione dei lavori.

#### ART. 10 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori assunti dal Subappaltatore avverrà dopo l'autorizzazione al subappalto rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

#### ART. 11 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente Contratto è di **giorni 30 (trente)** naturali e consecutivi, computati dalla data del verbale di consegna di cui al precedente art.11 All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto, da parte dell'APPALTATORE, un apposito verbale in duplice copia sottoscritto anche dal SUBAPPALTATORE.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori subappaltati coincida con quella generale dei lavori, il verbale di ultimazione principale farà fede anche nel rapporto di subappalto.

Il SUBAPPALTATORE si impegna inoltre a rispettare nell'esecuzione dei lavori subappaltati il programma generale di quelli principali, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto anche se non materialmente ad esso allegato, cui il SUBAPPALTATORE dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

L'APPALTATORE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio e previa comunicazione anche telefonica, di eseguire direttamente, o di far eseguire a terzi, parte delle lavorazioni di cui al precedente art.2 al fine del mantenimento dei programmi, senza che ciò possa dar luogo a riserve o eccezioni da parte del SUBAPPALTATORE.

#### ART. 12 - PENALITA'

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dall'allegato programma, verrà applicata, anche a mezzo di compensazione sugli importi dovuti al SUBAPPALTATORE, la stessa penale applicata all'Appaltatore sull'importo netto contrattuale, fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno. Tale penale verrà regolarmente fatturata al SUBAPPALTATORE e trattenuta sui pagamenti a scadere, oltre al pagamento all'APPALTATORE dal maggior danno da questi eventualmente subito e salva sempre l'eventuale risoluzione del Contratto per colpa del SUBAPPALTATORE medesima.

#### ART. 13 - VERIFICA DEI LAVORI

L'APPALTATORE si riserva altresì, come già detto al precedente art.10, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art.1662 del Cod. Civ. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del SUBAPPALTATORE, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nell'unito programma lavori. La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione dandone regolare preavviso al SUBAPPALTATORE. L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verranno comunicati al SUBAPPALTATORE stesso in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione lavori, restando comunque inteso che l'accettazione definitiva delle opere avverrà soltanto dopo il collaudo positivo effettuato da parte dell'ENTE APPALTANTE.

Qualora l'Impresa subappaltatrice entro i termini di cui sopra non provveda a sua cura e spese ad eliminare a perfetta regola d'arte le suddette anomalie esecutive, non recuperi i ritardi lamentati, si rifiuti di provvedere o inizi l'esecuzione in ritardo rispetto ai tempi concordati, l'APPALTATORE, per far fronte agli oneri conseguenti, avrà il diritto di rivolgersi a terza impresa rivalendosi sulle garanzie prestate o sulle somme a qualsiasi titolo ancora

dovute al SUBAPPALTATORE, fatto salvo il diritto al ripianamento di ogni maggiore danno.

L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'APPALTATORE, rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.

#### ART. 14 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'APPALTATORE in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ENTE APPALTANTE.

Il SUBAPPALTATORE non potrà avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al termine per l'ultimazione dei lavori.

#### ART. 15 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

Il SUBAPPALTATORE non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa e comunque previa autorizzazione della Committente ed effettuazione delle verifiche antimafia in capo all'impresa proposta.

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata espressamente dall'APPALTATORE.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal SUBAPPALTATORE.

Il SUBAPPALTATORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l'APPALTATORE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal SUBAPPALTATORE, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al SUBAPPALTATORE medesimo.

#### ART. 16 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, il SUBAPPALTATORE è tenuta a provvedere, sopportandone le relative spese ed i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa.

Ai sensi dell'art. 22 della legge n. 646/82, qualora la custodia venga effettuata attraverso l'opera di persone fisiche, queste dovranno avere la qualifica di guardie particolari giurate.

L'inosservanza di tale ultima prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto, restando impregiudicato di diritto all'APPALTATORE al risarcimento dei danni.

Qualora per esigenze organizzative, il servizio di custodia venisse svolto da un Istituto di Vigilanza o da personale dell'APPALTATORE, il SUBAPPALTATORE contribuirà alla spesa in proporzione all'entità del proprio cantiere.

#### ART. 17 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO

**Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dall'APPALTATORE.** Il SUBAPPALTATORE non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'APPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE.

#### ART. 18 - ULTERIORI ONERI A CARICO DELLA SUBAPPALTATORE

Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:

- a) a osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate dal DLGS n°50 del 2016 e successive modificazioni;
- b) a rendere tempestivamente edotto l'APPALTATORE - ai sensi e per gli effetti della vigente normativa antimafia - di ogni variazione intervenuta nella propria composizione societaria nonché dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative;
- c) su richiesta dell'APPALTATORE, o dell'ENTE APPALTANTE dei lavori, a consentire ai medesimi, ovvero a persone da essi designate, di prendere visione e di ottenere copia dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, nonché di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali e a consentire all'APPALTATORE di comunicare a terzi le informazioni in possesso di quest'ultima in deroga alla disciplina stabilita dalle vigenti norme in materia di riservatezza;
- d) ad applicare nei confronti dei dipendenti da essa adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, corrispondendo

- conseguentemente ai lavoratori stessi il trattamento minimo inderogabile retributivo e normativo e assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;
- e) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
  - f) a provvedere agli oneri derivanti dalle spese di vitto e alloggio del proprio personale;
  - g) a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori subappaltati nella quantità e qualità necessaria al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa antinfortunistica.
  - h) a provvedere all'impianto di cantiere per ciò che riguarda uffici, baracche spogliatoi, containers e magazzini, ove necessario;
  - i) a provvedere al trasporto di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature da e per il cantiere, carico, scarico immagazzinaggio e movimentazione degli stessi all'interno del cantiere;
  - l) ad effettuare la pulizia finale, con rimozione, ricarico ed allontanamento a pubblica discarica di tutti i materiali di rifiuto di propria competenza dall'ambito del cantiere, nel rispetto della normativa di Legge vigente in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché sgombero delle attrezzature e delle aree occupate nell'ambito del cantiere;
  - m) a provvedere all'attuazione sotto la proprie ed esclusiva responsabilità di tutti i provvedimenti e le condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in materia;
  - n) ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i rappresentanti dell'APPALTATORE, per la determinazione delle quote di lavori eseguite;
  - o) a provvedere alla compilazione e presentazione all'APPALTATORE dei rapporti di lavori giornalieri indicanti il personale presente in cantiere ed una breve descrizione dei lavori eseguiti, con riepiloghi quindicinali, nonché un rapportino mensile indicante le quantità di lavori eseguiti;
  - p) a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri macchinari ed attrezzature;
  - q) ad assumersi la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti, così da sollevare l'APPALTATORE da qualsiasi danno o molestia arrecato a terzi dai dipendenti medesimi;
  - r) all'assistenza alla predisposizione di tutte le domande necessarie ad ottenere le autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta;
  - s) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per l'esecuzione dei lavori.

#### ART. 19 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Il SUBAPPALTATORE dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'APPALTATORE. In particolare dovrà predisporre e trasmettere all'APPALTATORE

- prima dell'inizio dei lavori - a norma del D.L. 81/2008 - Il piano di Sicurezza e coordinamento, dovrà essere integrato dalla ditta Subappaltatrice con il proprio Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi e per gli effetti del D.L. 81/08 e successive loro modifiche ed integrazioni, tenendo presenti le possibili interferenze dovute alla presenza in cantiere di altre ditte.

L'APPALTATORE resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto, che farà capo, quindi, al solo SUBAPPALTATORE.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il SUBAPPALTATORE darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.

il SUBAPPALTATORE indica quale proprio responsabile per la sicurezza il **Signor Deriu Davide**.

#### ART. 20 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'APPALTATORE ai sensi dell'art. 26 o 27 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il SUBAPPALTATORE rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto di Subappalto.

#### ART. 21 - DANNI

Il SUBAPPALTATORE assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C. La responsabilità del SUBAPPALTATORE per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.

Il SUBAPPALTATORE dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

#### ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando l'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del c.c., è in facoltà dell'APPALTATORE di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

- a) quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave;
- b) quando per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, l'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della opera;
- c) quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- d) qualora l'ENTE APPALTANTE revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto.

Nel caso di risoluzione spetterà al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'APPALTATORE dovesse subire per il completamento dei lavori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del SUBAPPALTATORE.

All'atto della risoluzione il SUBAPPALTATORE è obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

#### ART. 23 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltà dell'APPALTATORE di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. a mezzo di semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere il pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del mancato guadagno.

#### ART. 24 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto o ad esse connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse a un Collegio Arbitrale che avrà sede a Nuoro, composto da un solo arbitro designato dal presidente del tribunale di Nuoro. Ognuna delle parti si farà carico delle spese relative all'arbitro al 50%; nel caso in cui le parti di comune accordo ritenessero di rinunciare alla clausola compromissoria e per ogni questione di competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà quello di Nuoro.

#### ART. 25 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

***L'efficacia del presente contratto è soggetta all' autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante ai fini dell'art.105 del D.Lgs 50/2006 c.8 e successive integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.*** Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a ciò, avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo. Il SUBAPPALTATORE è da subito validamente obbligata alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento della autorizzazione al subappalto.

#### ART. 26 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di Nuoro,

ART. 27 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART.28 - VARIE

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volontà delle parti restando stabilito che, ove ciò si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico della parte che con il proprio comportamento ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio.

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volontà delle parti e potrà essere modificato unicamente per atto scritto.

ART. 29 OBBLIGHI DEL SUBAPPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa Deriu Davide, in qualità di subappaltatrice dell'impresa C.L.M. **SRL** nell'ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Solarussa dei lavori di **“Messa a norma a completamento ed ampliamento degli impianto sportivi in gestione al TL 70 TORREGRANDE – Primo Stralcio Funzionale – Lavori di rifacimento superficie da gioco campi esistenti.**

– **CIG: 8293554943 – CUP: H19H19000370004**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L. 13 Agosto 2010 n°136 e S.M.

L'impresa, in qualità di subappaltatore dell'impresa **C.L.M SRL**, *si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di ORISTANO della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*

ART. 30 - ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati formano comunque parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti:

Programma dei lavori contrattuali

Capitolato Speciale d'Appalto

Elaborati di progetto posti a base del contratto d'appalto Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che letto ed approvato, lo sottoscrivono.

Orosei li

L'Impresa

Firmato digitalmente da Chessa Michele

IL SUBAPPALTATORE

Firmato digitalmente da Deriu Davide

Orosei li

Sottoscrivendo il presente atto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ex art.13 L.675/96 affinché l'Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Orosei li

IL SUBAPPALTATORE

Firmato digitalmente da Deriu Davide

**ALLEGATO A - SCHEDA PER LA FORMAZIONE DEL PREZZO**

**Posa in opera di pavimentazione sintetica elastica con finitura superficiale satinata . (esclusa la fornitura del materiale tipo mantoflex cushion comfort, greenset cushion gran prix) esecuzione con garanzia decennale. Posta in opera in 6 strati di materiale, compreso le relative attrezzature necessarie per la posa, la coloritura ed il tracciamento del campo da tennis.**

<b>N° Progressivo</b>	1				
<b>CODICE</b>	Nr.1				
<b>DESCRIZIONE DELLA VOCE</b>					
	DESCRIZIONE DELLE VOCI ELEMENTARI				
	u.m.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO	
<b>MANODOPERA</b>					
Operaio Comune	ora	0,1000	21,9700	2,20	
Operaio Specializzato	ora	0,1000	25,8200	2,58	
<b>FORNITURE</b>					
<b>NOLI</b>					
Attrezzature minute varie per la posa	corpo	1,0000	5,0000	5,00	
<b>TRASPORTI</b>					
<b>SPESE GENERALI</b>		0,1400	9,7790	1,37	
<b>UTILE DI IMPRESA</b>		0,1000	11,1481	1,11	

12,26

RIBASSO D'ASTA -30,601

<b>Prezzo d'offerta (in lettere) Euro Settantaotto/05</b>	<b>8,51</b>
---	-------------

<b>Prezzo offerto subappaltatore (in lettere) Euro sessantacinque/00</b>	<b>7,20</b>
--	-------------

RIBASSO OFFERTO DAL SUBAPPALTATORE

-15,40

Luogo e data  
Orosei, 10/07/2020

Firma

## ALLEGATO B

COMPUTO METRICO ALLEGATO AL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

LAVORI DI RIFACIMENTO SUPERFICI DA GIOCO CAMPI ESISTENTI A TORREGRANDE

ARTICOLO DI ELENCO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA	PREZZO	
Nr.1	Posa in opera di pavimentazione sintetica elastica con finitura superficiale satinata . (esclusa la fornitura del materiale tipo mantoflex cushion comfort, greenset cushion gran prix) esecuzione con garanzia decennale. Posta in opera in 6 strati di materiale, compreso le relative attrezzature necessarie per la posa, la coloritura ed il tracciamento del campo da tennis.	MQ	2703,96	7,20	19468,51
					19468,51